



Ordinanza del DFGP sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT)

Modifica del 15 novembre 2023

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 novembre 2017¹ sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 20 capoversi 1 e 2 e 27 «fornitori di servizi di telecomunicazione» e «fornitori di servizi di comunicazione derivati» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, rispettivamente con «FST» e «FSCD».

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), alle autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a-f OSCPT e alle persone obbligate a collaborare di cui all'articolo 2 LSCPT.

Art. 3 Sicurezza della comunicazione

¹ Il Servizio SCPT, le autorità e le persone obbligate a collaborare comunicano tra loro mediante i seguenti mezzi di trasmissione sicuri:

- a. il sistema di trattamento del Servizio SCPT;

¹ RS 780.117

- b. le soluzioni di criptaggio per messaggi di posta elettronica di cui all'allegato 1; o
- c. d'intesa con il Servizio SCPT, un altro mezzo equivalente.

² Soltanto persone in precedenza designate possono inviare e ricevere comunicazioni confidenziali tra le persone obbligate a collaborare e il Servizio SCPT.

Art. 10 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il Servizio SCPT trasmette al fornitore di servizi postali il mandato per l'esecuzione di una sorveglianza in tempo reale entro un'ora dalla ricezione dell'ordine.

Art. 11 Sorveglianza retroattiva

¹ Il Servizio SCPT trasmette al fornitore di servizi postali il mandato entro un'ora dalla ricezione dell'ordine.

² I fornitori di servizi postali eseguono la sorveglianza retroattiva secondo l'articolo 16 lettera c OSCPT entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del mandato.

Art. 14 cpv. 2, 3 e 4

² I fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), ad eccezione di quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51 OSCPT), e i fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD) con obblighi supplementari secondo l'articolo 22 o 52 OSCPT devono rispondere, se sono tenuti a farlo ai sensi dell'articolo 18 OSCPT, entro i termini seguenti:

- a. alle domande di informazioni secondo l'articolo 48b OSCPT: immediatamente;
- b. alle domande di informazioni secondo gli articoli 35-37, 40, 41 e 48a OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40 OSCPT: entro un'ora;
- c. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39, 42, 43 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT:
 - 1. entro un giorno lavorativo, in caso di ricezione durante gli orari d'ufficio ordinari,
 - 2. entro sei ore, in caso di ricezione al di fuori degli orari d'ufficio ordinari o nei giorni festivi.
- d. alle domande di informazioni secondo gli articoli 44-48 OSCPT: entro un giorno lavorativo;

³ I FST con obblighi di sorveglianza ridotti devono rispondere come segue:

- a. alle domande di informazioni secondo gli articoli 35-37, 40, 41 e 48a OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40 OSCPT: entro un giorno lavorativo;

- b. alle domande di informazioni secondo gli articoli 38, 39, 42-48 e 48c OSCPT nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 OSCPT: entro due giorni lavorativi.

⁴ I FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne devono rispondere alle domande di informazioni entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Art. 18 cpv. 2 e 3

² In caso di ricerca d'emergenza secondo l'articolo 67 lettere a-e OSCPT o di ricerca di condannati secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a-e OSCPT, il fornitore esegue o attiva la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro un'ora dalla ricezione del mandato.

³ In caso di ricerca d'emergenza secondo l'articolo 67 lettera f OSCPT o di ricerca di condannati secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera f o g OSCPT, il fornitore esegue la sorveglianza quanto prima, ma di regola al più tardi entro quattro ore dalla ricezione del mandato.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

15 novembre 2023

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Elisabeth Baume-Schneider

Allegato 1
(art. 7 cpv. 3 lett. a, 26 e 27a)

Prescrizioni tecniche in materia di interfacce per l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni (versione 3.0)²

² Il testo del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo «[hyperlink -f%URL](#)» > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 2
(art. 20 cpv. 4 e 26)

**Prescrizioni tecniche in materia di reti di trasferimento per
l'esecuzione della sorveglianza delle telecomunicazioni
(versione 2.0)³**

³ Il testo del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo «[hyperlink -f%URL](#)» > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

